

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° \_\_\_\_\_ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)


Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 12/06/2026 al 27/06/2026

Dalla residenza comunale, li 12/06/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Samanta Cavagni)



# COMUNE di TEMU' PROVINCIA DI BRESCIA

N. 11 del Registro del Servizio

ORIGINALE  
 COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:** RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FABIO GREGORINI TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di Maggio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 22.03.2019;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.09.2008;

**VISTO** il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali;

**VISTO** inoltre il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 100 in data 15/01/2026, con il quale si nomina il dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2026 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivi;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

**CONSIDERATO** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**RITENUTO** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016; orientamento recentemente confermato anche dal Giudice del lavoro di Brescia) che: *“La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente...Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.*

**CONSIDERATO** che il Dott. Fabio Gregorini, di categoria B, è titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio, Incudine e Monno in forza della convenzione di segreteria a far data dal 1° settembre 2016;

**PRESO ATTO** che al Dott. Fabio Gregorini, Segretario comunale, spetta la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nell’anno 2025 alla luce dell’ormai consolidata posizione della giurisprudenza di merito formatasi in materia;

**CONSIDERATO** che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

**RITENUTO** per quanto sopra di disporre la liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Temù riscossi nell’anno 2025 al Segretario comunale dott. Fabio Gregorini nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

**RILEVATO** che nel Comune di Temù, ove il dott. Fabio Gregorini presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

**DATO ATTO** che nel periodo che qui rileva, sono stati incassati € 5.336,93 per diritti di rogito da liquidare al Comune capofila della convenzione di segreteria;

**VISTO** il prospetto (depositato agli atti) relativo alla qualificazione e liquidazione al segretario comunale dei diritti di segreteria relativi all’anno 2025 nel quale risulta che il diritto di spettanza del segretario nel limite massimo di un quinto della retribuzione ammonta ad Euro 3.274,17 comprensivo di oneri riflessi e IRAP;

**EVIDENZIATO** che la spesa complessiva di Euro 3.274,17 trova copertura nel Programma Segreteria Generale – Missione 01 – UEB 01.02.104 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2025;

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 *“Impegno di spesa”*;

**TENUTO CONTO** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con l’imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 22.03.2013;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Ragioniere Comunale ai sensi dell’art. 153-5° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

- 1) **di approvare** i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) **di prendere atto** che nell’anno 2025 il Comune di Temù ha riscosso la somma di € 5.336,93;

- 3) **di liquidare** per il fine oggettivo ed a favore del Comune di Ponte di Legno – capo convenzione – la spesa di Euro 3.274,17, correlata ai diritti riscossi sui contratti rogati per il Comune di Temù nell’anno 2025 che trova imputazione, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/200, nel bilancio di previsione 2024 come segue:

Missione	01	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato		01	UEB	01.02.101	
Esercizio			Piano dei conti finanziario				Importo				
2025			U.1.01.01.01.000				3.274,17				

- 4) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo;
- 5) **Di precisare** che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

infine per il controllo di cui all’art.147-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L 10 ottobre 2012 n. 174,

**ATTESTA**

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 8 del T.U.E.L approvato con D.L. 18.08.2000 n.267 e al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Renato Armanaschi)

**Visto di regolarità contabile**  
ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l’assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

Missione	04	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	104
N. Impegno		Importo		Esercizio		UEB	
554		€ 3.274,17		2025		04.02.104	
P.FIN.U.1.04.01.02.000							

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

**FAVOREVOLE**

**NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l’esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000

li, 15/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Renato Armanaschi)